

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3398

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato JANNONE

Disposizioni per favorire l’accesso dei portatori di *handicap*  
alle strutture sportive aperte al pubblico

Presentata il 19 novembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’Italia, a differenza di quanto avviene in numerose nazioni europee (Belgio, Francia, Norvegia, Svezia e Svizzera) non ha varato leggi che consentano ai portatori di *handicap* di avere una piena accessibilità agli edifici pubblici ed alle strutture sportive.

La legge n. 104 del 1992 ed il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, che attua la legge del 1971 n. 118 hanno dettato principi che sono rimasti in gran parte inattuati. È necessario invece che

gli enti proprietari delle strutture sportive aperte al pubblico riservino un certo numero di posti ai portatori di *handicap* e creino le condizioni necessarie affinché gli utenti possano accedervi senza difficoltà.

La presente proposta di legge vuole garantire agli utenti portatori di *handicap* la piena fruibilità delle strutture sportive, nella convinzione che lo sport debba essere una grande occasione per l’abbattimento di ogni forma di barriera, materiale o morale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha lo scopo di garantire ai portatori di *handicap* un agevole accesso alle strutture sportive.

## ART. 2.

(Posti riservati ai portatori di *handicap*).

1. Gli utenti portatori di *handicap* accedono ai posti ad essi riservati nelle strutture sportive aperte al pubblico.

2. I posti riservati ai portatori di *handicap* devono essere in numero pari a 1 ogni 300 posti o frazione di 300 e comunque in numero non inferiore a 15.

## ART. 3.

(Obblighi dei soggetti proprietari delle strutture sportive).

1. I soggetti pubblici o privati proprietari di impianti sportivi aperti al pubblico realizzano, in conformità delle disposizioni vigenti, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità alle strutture sportive e ai connessi servizi da parte dei portatori di *handicap*.

2. I portatori di *handicap* devono essere messi in grado di raggiungere i posti ad essi riservati senza dover superare differenze di livello ovvero potendole superare mediante rampe od ascensori.

